

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE
IL BILANCIO ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
INTRODOTTI ED ELIMINATI

Anno 2017

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

NOTA DI AGGIORNAMENTO

AL 31 MAGGIO 2018

1. Premessa

La “*Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati*” (di seguito, “*Relazione*”), riferita all’anno 2017, è stata predisposta il 31 marzo 2018 dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un percorso di analisi e verifica svolto in forte sinergia con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale Relazione, pubblicata sul sito *internet* del Governo¹, ha previsto, così come per gli anni precedenti, una nota di aggiornamento al 31 maggio per consentire ad alcune amministrazioni di completare la redazione dei propri bilanci, anche tenendo conto delle osservazioni delle associazioni imprenditoriali.

Con nota del Capo del Dipartimento della funzione pubblica sono state formalmente richieste alle amministrazioni integrazioni che hanno riguardato le relazioni di bilancio predisposte² e, ove necessario, la quantificazione degli oneri. Alle amministrazioni è stato inoltre chiesto di rispondere alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali, riportate nella Relazione al 31 marzo.

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti ai bilanci, predisposti sulla base delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalle amministrazioni.

2. Gli aggiornamenti ai bilanci delle singole amministrazioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nella Relazione al 31 marzo 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stima oneri informativi eliminati per un totale di **5.935.233 euro**, con riferimento al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98³ e al decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139⁴.

In occasione della predisposizione della nota di aggiornamento al 31 maggio, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto all’amministrazione di fornire integrazioni e approfondimenti in relazione a:

- a) regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, c.d. *Ferrobonus* (DM 14 luglio 2017, n. 125⁵);
- b) regolamento sulle modalità di erogazione e ripartizione di contributi per l’istituzione, l’avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o

¹http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/AltriContenuti/DatiUlteriori/FunzionePubblica/Relazione_bilancio_oneri_2017.pdf.

² Per un maggiore approfondimento in merito ai rilevati sui bilanci delle amministrazioni si rinvia alla Relazione al 31 marzo 2018.

³ D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

⁴ D.P.R. 10 luglio 2017, n. 139, Regolamento recante modifica all’ Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

⁵ DM 14 luglio 2017, n. 125, Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, c.d. *Marebonus* (DM 13 settembre 2017, n. 176⁶);

- c) decreto sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati al riporto nautico (decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229⁷).

In merito al provvedimento di cui al punto *a*), l'Amministrazione ha quantificato oneri introdotti per 7.192,50 euro derivanti dall'obbligo, in capo alle imprese armatoriali beneficiarie, di comprovare periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il diritto al contributo con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto. Riguardo al provvedimento di cui al punto *b*), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quantificato costi per 5.137,50 euro sostenuti dai soggetti beneficiari per trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, i seguenti documenti: relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto; elenco degli imbarchi effettuati e copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi annui.

Da ultimo, riguardo il d.lgs. 3 novembre 2017, n. 229, l'Amministrazione comunica che il provvedimento non ha apportato alcuna innovazione in termini di oneri rispetto alla normativa precedente.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta uno schema di bilancio complessivo da cui si evince che gli oneri introdotti sono 12.330 euro, gli oneri eliminati sono 5.935.233 euro, pertanto il saldo di bilancio relativo all'anno 2017 è pari a **-5.922.903 euro**.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che non aveva provveduto a trasmettere la relazione di bilancio entro il 31 marzo 2017, ha fornito riscontro dichiarando che con gli atti normativi approvati nell'anno 2017 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. Il relativo **saldo di bilancio è pertanto pari a zero**.

Tuttavia, con riferimento al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145⁸, l'Amministrazione ribadisce quanto sostenuto in sede AIR, ovvero che l'onere dell'aggiunta di una singola informazione (indicazione dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento) sull'etichetta dei prodotti alimentari preimballati è di difficile quantificazione e varia a seconda del tipo di azienda, di prodotto, di packaging e di etichetta. In ogni caso, il costo di adeguamento delle etichette, con l'inserimento dell'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento, rappresenta

⁶ D.M. 13 settembre 2017, n. 176, Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208-«Marebonus».

⁷ D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

⁸ D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 145, Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

un onere minimo a carico delle imprese. Si tratta, a detta dell'Amministrazione, di un costo la cui incidenza sul costo complessivo di produzione del prodotto è così bassa da potersi ritenere trascurabile rispetto ai vantaggi economici e sociali della collettività connessi alla maggiore tutela della salute perseguita con il provvedimento.

In merito a questo provvedimento le associazioni imprenditoriali, consultate ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 180/2011, hanno segnalato un duplice svantaggio economico per le imprese. La disposizione genera, da un lato, costi di adeguamento relativi all'etichetta, dall'altro, scarica tali maggiori costi sulle sole imprese nazionali che subiscono, di conseguenza, uno svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti che sono stabiliti in altri stati membri dell'Unione europea.

Ministero dell'economia e delle finanze

Nella Relazione al 31 marzo 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze ha presentato una propria relazione di bilancio nella quale dà conto della individuazione di due provvedimenti adottati nel 2017 che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto delle imprese, introducono ed eliminano oneri. Si tratta del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148⁹ che, prevedendo l'informatizzazione della tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti IVA, determina una riduzione degli oneri amministrativi pari a **127.931.075** euro, e della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 inerente la fatturazione elettronica che prevede, nell'art. 1 comma 909, l'introduzione di nuovi oneri quantificati in **2.600.000** euro e risparmi stimati in **2.700.000** euro.

Con riferimento a tutti gli altri provvedimenti, come già nel 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze dichiara come *“gli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici siano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative agli adempimenti connessi alla redazione della relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi”*.

Ministero della salute

Nella Relazione al 31 marzo 2018 il Ministero della salute ha presentato una propria relazione di bilancio rispetto alla quale il Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto una serie di integrazioni con riferimento:

- a) alla disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29¹⁰);
- b) alle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145¹¹);

⁹ DL 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

¹⁰ D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29, Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

- c) alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (legge 20 novembre 2017, n. 167¹²);
- d) alle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (legge 31 luglio 2017, n. 119¹³).

In merito al provvedimento di cui al punto a), l'Amministrazione dichiara di non essere in grado di quantificare gli oneri associati all'estensione dell'obbligo, a tutti gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, di notificare la propria attività all'autorità sanitaria territorialmente competente dei propri stabilimenti in quanto tali costi sono rimessi alle autorità locali. Si evidenzia, che le associazioni imprenditoriali, consultate ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 180/2011, segnalano la rilevanza degli oneri associati al d.lgs. n. 29/2017, sottolineando che si tratta di oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea in materia. Con riferimento al provvedimento di cui al punto b), il Ministero della salute dichiara che l'Amministrazione competente è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità competente alla irrogazione di sanzioni in caso di mancanza di indicazione nell'etichetta degli alimenti della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. Per quanto riguarda il provvedimento di cui al punto d), l'Amministrazione dà informazioni sugli aspetti sostanziali correlati all'obbligo di vaccinazione ma non dà riscontro rispetto agli oneri amministrativi introdotti che sembrerebbero essere correlati alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.

L'Amministrazione, infine, non fornisce riscontro rispetto al provvedimento di cui al punto c) dell'elenco, non dando informazioni rispetto agli eventuali oneri eliminati derivanti dall'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione e distribuzione ed uso dei medicinali veterinari.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nella Relazione al 31 marzo 2018 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stima oneri informativi introdotti per un totale di 7.140 euro (riferiti per 5.740 al decreto ministeriale 3 luglio 2017, n. 142¹⁴ e per 1.400 al decreto ministeriale 9 marzo 2017, n. 68¹⁵) e oneri eliminati per un totale di **44.913.500 euro**, con riferimento al decreto del presidente della

¹¹ D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 145, Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

¹² L. 20 novembre 2017 n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

¹³ L. 31 luglio 2017, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

¹⁴ DM 3 luglio 2017, n. 142, Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

¹⁵ D.M. 9 marzo 2017, n. 68, Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Repubblica 13 giugno 2017, n. 120¹⁶ per un totale di **19.613.500 euro** e al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104¹⁷ per la somma di **25.300.000 euro**. Si ricorda, inoltre, che l'Amministrazione ha utilizzato quota parte degli oneri eliminati, per un ammontare di 38.232.000 euro, per compensare lo sbilancio 2016.

In previsione della predisposizione della nota di aggiornamento al 31 maggio, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha integrato la propria relazione fornendo stime rispetto ai seguenti provvedimenti inerenti:

- a) i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51¹⁸);
- b) il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183¹⁹);
- c) le procedure per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186²⁰);
- d) le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici (decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266²¹).

In merito al provvedimento di cui al punto a), l'Amministrazione stima oneri introdotti per un totale di **17.000 euro** relativi all'aumento delle informazioni che i fornitori di carburanti devono indicare nella relazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e sull'elettricità fornita, che trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con riferimento al provvedimento di cui al punto b), l'Amministrazione stima oneri introdotti per **694.535 euro** inerenti l'obbligo per le imprese di richiedere l'autorizzazione alle emissioni per i medi impianti di combustione. Con riferimento al provvedimento di cui al punto c), inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stima oneri di nuova introduzione per **105.000 euro** derivanti dall'obbligo, in capo ai produttori, di richiedere la certificazione dei propri impianti (generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili) all'organismo notificato.

¹⁶ D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

¹⁷ D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

¹⁸ D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

¹⁹ D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

²⁰ DM 7 novembre 2017 n. 186, Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.

²¹ D.M. 29-12-2016 n. 266, Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta**, seppure non rispettando la forma di cui alle Linee guida allegate al d.P.R. 25 gennaio 2013, uno schema di bilancio da cui si evince un saldo relativo all'anno 2017 pari a – **5.857.825euro**.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nella Relazione al 31 marzo 2018 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stima oneri informativi eliminati per un totale di **537.817.770 euro** con riferimento al decreto sull'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (decreto legge 17 marzo 2017, n. 25²²).

In occasione della predisposizione della nota di aggiornamento al 31 maggio, il Dipartimento della funzione pubblica chiede al Ministero del lavoro e delle politiche sociali informazioni su una serie di provvedimenti non riscontrati e chiarimenti sulle quantificazioni fornite rispetto ai seguenti provvedimenti relativi:

- a) alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e alla promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (legge 22 maggio 2017, n. 81²³);
- b) all'introduzione di una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147²⁴);

In merito al provvedimento di cui al punto a), l'Amministrazione aggiorna la quantificazione degli oneri introdotti fornita nella Relazione al 31 marzo (68.151.480 euro); nello specifico, vengono considerati nella stima anche gli oneri amministrativi associati all'obbligo, a carico delle imprese, di comunicare l'accordo individuale di adesione alle modalità di "lavoro agile", e le relative eventuali modifiche, attraverso procedura online, quantificati in 9.252.180 euro. Nel complesso, pertanto, la legge n. 81/2017 introduce oneri per **77.403.660 euro**. Anche con riferimento al provvedimento di cui al punto b), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede ad aggiornare i dati relativi agli oneri amministrativi introdotti riferiti al reddito di inclusione (REI), quantificandoli in **2.067.000 euro**.

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti di: a) riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117²⁵); b) revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112²⁶); c) riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111²⁷), l'Amministrazione dichiara che non sono stati introdotti nuovi o ulteriori oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese.

²² D.L. 17 marzo 2017, n. 25, Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

²³ L. 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

²⁴ D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

²⁵ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

²⁶ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

²⁷ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Da ultimo, rispetto ai provvedimenti riguardanti le procedure di accesso ai contributi relativi al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87²⁸) e l'indennità per conseguire l'anticipo pensionistico - APE (decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88²⁹), l'Amministrazione ribadisce che introducono oneri informativi connessi alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei documenti probatori atti a certificare la sussistenza delle condizioni richieste dalle rispettive norme per l'accesso ai benefici, ma non possiede gli elementi per fornirne una quantificazione.

Il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** non presenta uno schema di bilancio complessivo ma all'esito delle quantificazioni fornite si evince che il **saldo di bilancio** per l'anno 2017 è pari a **- 458.347.110**.

Ministero dello sviluppo economico

Nella Relazione al 31 marzo 2018 il Ministero dello sviluppo economico presenta una relazione di bilancio rispetto alla quale il Dipartimento della funzione pubblica ha richiesto una serie di integrazioni con riferimento ai seguenti provvedimenti:

- a) regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato (decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115³⁰);
- b) regolamento sui criteri di riparto e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione dell'esercizio finanziario 2016, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146³¹);
- c) decreto sul riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221³²);
- d) disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231³³).

²⁸ D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

²⁹ D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.

³⁰ D.M. 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

³¹ D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

³² D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

In merito al provvedimento di cui al punto *a*), l'Amministrazione conferma gli elementi di quantificazione indicati in sede AIR (nell'ambito della Sezione V, lett. c) "*Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese*"), stimando in 120.000 la popolazione delle imprese interessate a ricevere aiuti di stato e ipotizzando che queste presentino, annualmente, una sola domanda di agevolazione. Gli oneri introdotti non sono stati quantificati utilizzando tutti i parametri di valutazione e i modelli indicati nelle Linee guida allegate al d.P.R. 25 gennaio 2013 per cui non è possibile dedurre una stima complessiva associata al regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato. Per quanto riguarda, invece, il provvedimento di cui al punto *c*), il Ministero dello sviluppo economico dichiara che la concreta attuazione della c.d. "Licenza Zero", introdotta nell'ordinamento dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. 221/2017, è subordinata all'adozione di una normativa secondaria che ne disciplini gli aspetti tecnici e procedurali, ancora in via di emanazione; pertanto non è possibile fornire stime. Rispetto al provvedimento di cui al punto *d*), l'Amministrazione segnala l'obbligo, per gli esercizi commerciali (nella specie, ristoranti, pizzerie, bar, mense, etc.), di conservare la documentazione attestante le informazioni sugli ingredienti considerati allergeni dalla normativa europea ai fini di prevenzione in materia di salute. Il costo medio associato a tale adempimento, già indicato in sede AIR, è pari a 100 euro; inoltre, a seconda degli ingredienti stagionali che verranno acquistati dal commerciante, la frequenza è stimabile in due volte l'anno e le imprese coinvolte (c.d. popolazione) è di circa 330.000. Sulla base degli elementi quantitativi indicati dall'Amministrazione, è possibile stimare oneri introdotti per un importo di 66.000.000 euro.

L'Amministrazione non fornisce riscontro rispetto al d.P.R. 23 agosto 2017 n. 146.

Dalle informazioni fornite non è possibile indicare un saldo con riferimento all'anno 2017 per il Ministero dello sviluppo economico.

³³ D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

3. Conclusioni

All'esito delle integrazioni fornite dalle amministrazioni ai fini della redazione della nota di aggiornamento, il quadro del bilancio complessivo degli oneri introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati dal Governo nel corso del 2017 è il seguente:

1. le amministrazioni che hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o che comunque hanno prodotto delle quantificazioni sono 10, due in più rispetto al 2016. Tra queste
 - il Ministero dello sviluppo economico che, pur avendo fornito le stime riferite al decreto legislativo n. 231/2017, ha evidenziato, con riferimento alla c.d. "Licenza Zero" (introdotta nell'ordinamento dall'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 221/2017), difficoltà di stimare gli oneri introdotti con provvedimenti in corso di attuazione;
 - il Ministero dell'economia e delle finanze, che quantifica oneri introdotti ed eliminati relativi a provvedimenti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 comma 2 dello Statuto delle imprese; esclusione che poi la stessa Amministrazione sostiene con riferimento a tutti gli altri provvedimenti approvati nel 2017;
2. dodici amministrazioni (cinque Ministeri e sette uffici dei Ministri e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio) hanno presentato per l'anno 2017 un bilancio pari a zero, attestando di non avere né introdotto, né eliminato oneri. Tra questi il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che non aveva trasmesso la relazione di bilancio entro il 31 marzo 2018. I ministeri con un saldo di bilancio pari a zero erano stati nove nel 2016;
3. il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non ha inviato la propria relazione per il 2017.

Come l'anno precedente, va rilevato che i tempi di trasmissione delle integrazioni da parte delle amministrazioni non hanno consentito la necessaria istruttoria con le associazioni imprenditoriali; allo stesso tempo, le amministrazioni non hanno sempre fornito un riscontro esaustivo rispetto alle richieste di chiarimenti.

Anche per questo, in aggiunta alle considerazioni e alle proposte di miglioramento indicate nella Relazione al 31 marzo 2018, si segnala l'opportunità di prevedere termini più stringenti (che non consentano l'invio *in extremis* degli aggiornamenti alle relazioni di bilancio), tali da assicurare un'adeguata consultazione delle associazioni.

ALLEGATO 1

SCHEDE DI BILANCIO DEI MINISTERI

MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento	Costi totali	
	Introdotti	Eliminati
Decreto 3 luglio 2017, n. 142 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico concernente la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	5.740,00	
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 concernente il regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.		19.613.500,00
Decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della Direttiva 652/2015/UE, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e della direttiva 1513/2015/UE, che modifica la Direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.	17.000,00	
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 – Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.		25.300.000,00
Decreto ministeriale 9 marzo 2017, n. 68 di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze recante "Modifica di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del	1.400,00	

decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”.		
Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.	694.535,00	
Decreto 7 novembre 2017, n. 186, recante “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide”.	105.000,00	
SALDO	823.675,00	44.913.500,00*

* Si ricorda, inoltre, che l’Amministrazione ha utilizzato quota parte degli oneri eliminati, per un ammontare di 38.232.000 euro, per compensare lo sbilancio 2016.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Obbligo informativo		Costo medio	Popolazione	Frequenza	Costi totali	
Denominazione	Rivolto a ⁽¹⁾				Introdotti	Eliminati
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di documento unico di circolazione	C	€ 25,50	110.128	1	-	2.698.136,00
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 settembre 2017, n. 176, c.d. "Marebonus"	I	€ 102,75	50	1	€ 5.137,50	
Decreto legislativo 14 luglio 2017, n. 125, c.d. "Ferrobonus"	I	€ 102,75	70	1	€ 7.192,50	
d.P.R. 10 luglio 2017, n. 139, recante da modifica all'appendice II – Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue	C	€ 292,50	11.067	1		€ 3.237.097,50
SALDO					-5.922.903	

⁽¹⁾ C=Cittadini; I=Imprese